



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2012)

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Articolo 2 – Soggetto attivo e imposta riservata allo Stato
- Articolo 3 – Presupposto dell'imposta e definizioni
- Articolo 4 – Immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze
- Articolo 5 – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- Articolo 6 – Fabbricati oggetto di recupero edilizio
- Articolo 7 – Fabbricati oggetto di nuovo insediamento produttivo o di trasferimento in zona specifica a destinazione produttiva
- Articolo 8 – Aree fabbricabili
- Articolo 9 – Terreni agricoli ed incolti
- Articolo 10 – Determinazione dell'imposta, aliquote e detrazioni
- Articolo 11 – Versamenti e riscossione
- Articolo 12 – Dichiarazioni e agevolazioni
- Articolo 13 – Rimborsi e compensazione
- Articolo 14 – Accertamenti e attività di recupero
- Articolo 15 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sanguinetto dell'imposta municipale propria "sperimentale", altrimenti denominata "IMU", di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13 e dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

Articolo 2

Soggetto attivo e imposta riservata allo Stato

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sanguinetto.
2. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
4. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, comprese quelle che per disposizioni di Legge o regolamentari sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale (casa coniugale assegnata all'ex coniuge, casa posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata), nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP e altri istituti comunque denominati).

Articolo 3

Presupposto dell'imposta e definizioni

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) presenti nel

territorio del Comune ed a qualsiasi uso destinati, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Gli immobili soggetti ad imposta, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sono così definiti:

- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi area pertinenziale del fabbricato l'area asservita allo stesso.

L'area pertinenziale del fabbricato, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data in cui è comunque utilizzato.

- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Su richiesta del contribuente, il Comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta.

- terreno agricolo: il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse, in regime di impresa (art. 2135 del Codice Civile).

- abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: fabbricati di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini dell'imposta IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

Articolo 4

Immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa

edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari o altro Istituto comunque denominato; casa coniugale assegnata all'ex coniuge; abitazione per cui spetta il "diritto d'uso e di abitazione" previsto dall'art. 540 del Codice Civile, in quanto abitazione già adibita ad abitazione coniugale, se di proprietà del coniuge defunto o comune ad entrambi i coniugi), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale e quindi soggetta alla specifica aliquota e detrazioni d'imposta previste per tale fattispecie, con versamento dell'imposta interamente a favore del Comune, non operando in tal caso la riserva a favore dello Stato, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Sono soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta, nella misura stabilita, e detrazione di imposta, nella parte che non trova capienza per l'abitazione principale), anche le relative pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio di detta unità immobiliare, e comunque esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Le agevolazioni (aliquota ridotta, nella misura stabilita, e detrazioni di imposta) previste per l'abitazione principale od equiparata a quella principale, così come definita nel comma 1, sono in ogni caso applicabili ad una sola unità immobiliare abitativa posseduta dal contribuente.

Articolo 5

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
2. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
4. Il diritto alla riduzione dell'imposta decorre dalla data in cui è presentata istanza al Comune, in caso di accertamento positivo dell'Ufficio Tecnico comunale, o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

5. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado fisico strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile, da non confondersi con l'inagibilità sanitaria o la mancanza di agibilità del fabbricato di nuova realizzazione, che sono irrilevanti), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria, bensì con interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi degli artt. 6 e 10 del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio comunale. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con potenziale rischio di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
 - d. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, in conseguenza della vetustà della costruzione accompagnata dalla sopravvenuta mancanza delle parti ornamentali e di finitura essenziali del fabbricato (mancanza di infissi, di allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, neppure parzialmente.

Articolo 6

Fabbricati oggetto di recupero edilizio

1. Il Comune può fissare un'aliquota agevolata dell'IMU a favore di proprietari o altri contribuenti IMU che hanno eseguito interventi edilizi finalizzati al recupero di:
 - a. immobili inagibili o inabitabili, in qualunque zona del territorio comunale siano localizzati;
 - b. immobili localizzati nel centro storico, a condizione che l'intervento di recupero abbia compreso anche la facciata del fabbricato e che questa sia prospiciente alla pubblica via.
2. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, ed a condizione che tali interventi siano completamente conclusi nell'anno d'imposta di riferimento per tale aliquota, ovvero nei tre anni precedenti.

Articolo 7

Fabbricati oggetto di nuovo insediamento produttivo o di trasferimento in zona specifica a destinazione produttiva

1. Il Comune può fissare un'aliquota agevolata dell'IMU per i fabbricati dislocati nelle zone di tipologia urbanistica D che sono utilizzati per lo svolgimento di nuove attività produttive (artigianali, commerciali o industriali) oppure di attività produttive trasferite definitivamente da zone di tipologia urbanistica A-B-C-E.
2. Per "nuove attività produttive" si intende una attività di impresa o sede secondaria di impresa attivata con apposita denuncia di inizio attività presentata al Comune o alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese e denuncia TARSU presentata all'Ufficio Tributi del Comune. Non sono considerate "nuove attività produttive" le attività derivanti da trasformazione o subingresso ad altra precedente attività già esistente ed operativa nel medesimo immobile.
3. Per "attività produttive trasferite definitivamente da zone di tipologia urbanistica A-B-C-E" si intende una attività di impresa o sede secondaria che risultava attiva e che cessa completamente lo svolgimento della sua attività artigianale, commerciale o industriale in zona urbanistica A-B-C-E per trasferirla e quindi attivarla nuovamente, con le stesse modalità o modalità diverse, in zona urbanistica D, con apposita denuncia di trasferimento attività presentata al Comune o alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese e denuncia TARSU presentata all'Ufficio Tributi del Comune.
4. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari a destinazione artigianale, commerciale o industriale dislocate in zona di tipologia urbanistica D ed utilizzate per "nuove attività produttive" o "attività produttive trasferite definitivamente da zone di tipologia urbanistica A-B-C-E", così come definite ai commi precedenti, ed a condizione che:
 - a. l'attivazione od il trasferimento dell'attività in zona di tipologia urbanistica D (risultante da apposita denuncia di inizio o trasferimento attività presentata al Comune o alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese e denuncia TARSU presentata all'Ufficio Tributi del Comune) sia avvenuta nel periodo d'imposta di riferimento per tale aliquota, ovvero nei tre anni precedenti;
 - b. i locali che erano adibiti precedentemente, in zone di tipologia urbanistica A-B-C-E, alle attività produttive trasferite, non siano più utilizzati per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali o industriali, di qualunque tipologia.

Articolo 8

Aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori

di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Non spetta alcun rimborso per il tributo correttamente versato a norma dei commi precedenti, nel caso che successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento sopravvenga l'inedificabilità dell'area per effetto di variazioni allo strumento urbanistico adottato dal Comune.
4. Per orientare ed agevolare l'attività di controllo dell'Ufficio, verranno determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, la Giunta Comunale può nominare apposita Commissione di esperti, sia interni che esterni all'Ente.
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli di riferimento predeterminati dall'Ente.
6. In deroga a quanto disposto nel precedente comma, qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito ai fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato e/o versato ai fini dell'imposta municipale propria, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta sulla base di tale valore, semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale.
7. Qualora il contribuente abbia dichiarato e/o versato l'imposta sul valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
8. In caso di effettiva utilizzazione edificatoria di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la volumetria del nuovo immobile.
9. Le norme dei commi precedenti si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 9

Terreni agricoli ed incolti

1. Al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (IAP) sono riconosciute le specifiche agevolazioni per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, dallo stesso posseduti e condotti direttamente, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (moltiplicatore ridotto e riduzione della base imponibile), a condizione che venga presentata idonea dichiarazione nei termini prescritti.
2. Non sono soggetti all'imposta come aree fabbricabili, a condizione che venga presentata idonea dichiarazione nei termini prescritti, i terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (IAP), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura o all'allevamento di animali. L'imposizione come terreno agricolo vale anche per gli altri comproprietari del terreno, anche se non coltivatori diretti o IAP, ai quali non spettano tuttavia le specifiche agevolazioni di cui al comma precedente (moltiplicatore ridotto e riduzione della base imponibile), riconosciute al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (IAP) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, dallo stesso posseduti e condotti direttamente.
3. Sono soggetti all'imposta con le medesime modalità previste per i terreni agricoli anche i terreni incolti non pertinenziali di fabbricati urbani e non qualificabili come "aree fabbricabili" in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

Articolo 10

Determinazione dell'imposta, aliquote e detrazioni

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e successive integrazioni e variazioni.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote, detrazioni e agevolazioni vigenti secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale, nei limiti consentiti, con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, ovvero negli altri termini previsti dalle disposizioni di Legge vigenti. In caso di mancata approvazione si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno precedente.

Articolo 11

Versamenti e riscossione

1. Il versamento dell'imposta dovuta, alla scadenza e nella misura fissata per Legge, è effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, ovvero con altre modalità di pagamento consentite per Legge e attivate dal Comune (bollettino postale, ecc.).
2. Si considerano regolari i versamenti tardivi o integrativi effettuati dal contribuente mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni, purchè la somma di tutti i versamenti effettuati rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativamente all'anno d'imposta, e delle maggiorazioni ed interessi previsti per Legge, in relazione alla data dei pagamenti.
3. In ogni caso, il soggetto che effettua la riscossione delle somme con modalità diverse dal Modello F24 avrà cura di trasmettere all'Ufficio impositore copia della apposita ricevuta di versamento conforme al modello ministeriale approvato, contenente tutti gli estremi del soggetto obbligato e dell'imposta versata, al fine di consentire i relativi controlli contabili ed impositivi.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale dovuta dal contribuente risulti inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
5. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Tale norma si applica anche per versamenti effettuati dagli eredi, successivamente al decesso del "de cuius", e fino alla definizione della successione ereditaria.

Articolo 12

Dichiarazioni e agevolazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, o negli altri termini stabiliti dalle norme vigenti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Tutte le agevolazioni o riduzioni d'imposta o aliquote particolari previste per Legge o deliberate dal Comune in base al presente Regolamento, devono essere dichiarate dal contribuente mediante presentazione della sopraindicata dichiarazione di variazione o altro modello predisposto dal Comune (per fattispecie o condizioni particolari),

semprechè non siano direttamente desumibili dalle dichiarazioni di variazione ICI o da altri modelli di dichiarazione presentati ai fini ICI per gli anni passati o dalle iscrizioni effettuate presso l'Ufficio Anagrafe (es. numero figli conviventi del proprietario, ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione prevista per figli di età inferiore ai 26 anni). Le agevolazioni che devono essere dichiarate non spettano in caso di omessa presentazione di tale dichiarazione, salvo che l'omissione non risulti sanzionata in altro modo o sia stata regolarizzata prima dell'emissione di apposito avviso di accertamento.

Articolo 13

Rimborsi e compensazione

1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a Euro 20,00, con riferimento a ciascun periodo d'imposta.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di imposta municipale propria.
3. Su richiesta del contribuente, le somme da rimborsare possono essere compensate anche con gli importi dovuti da altri contribuenti contitolari dello stesso immobile, fino a capienza dell'imposta complessivamente dovuta al Comune.
4. Non è ammessa la compensazione su somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento.

Articolo 14

Accertamenti e attività di recupero

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti; può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli Uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, con riferimento a ciascun periodo di imposta.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento comunale delle entrate e del Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione.
6. La riscossione coattiva è effettuata a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 15 **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti e quelle contenute negli altri Regolamenti comunali, per quanto compatibili.

